



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

B

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. ANTONIO PEDERZOLI

della I^a sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. 1083/17 Ruolo Generale alla quale Rep. n. /
è riunita la causa civile iscritta al n. 1089/17 promosse

D A

N.D.
Sent. n. 2989/17

Cron. n. 6762/17

R.G. n. 1083/17

Spedita il:

12.10.2017

residenti in Bologna, Vicolo del Bosco n. 8 ed elettivamente domiciliati in San Lazzaro di Savena (Bo), Via Emilia n. 3 presso e nello Studio dell'Avv. Marco Bordoni che li rappresenta e difende giusta procura a margine dei rispettivi atti di citazione,

Depositata il:

OGGETTO:

risarcimento danni

ATTORI

RUBRICATA

16 OTT. 2017

CONTRO

..... in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, Via Larga n. 8 costituitasi in giudizio tramite la propria mandataria Itas Mutua, rappresentata e difesa dall'..... i del Foro di Trento, giusta procura in calce alle comparsa di costituzione e risposte ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via A. Rubbiani n. 5 presso e nello Studio dell'.....

CONVENUTO

_____ residente in Bologna,

I

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come in atti in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE**

Con separati atti di citazione ritualmente notificati i Signori _____ e _____ convenivano innanzi all'intestato Ufficio il Sig. _____ ai nonché la _____ al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti nel sinistro in data 19.01.2016.

All'udienza del 20.03.2017, nel procedimento nel proc. R.G. 1083/17, si costituiva in giudizio la Compagnia _____ quale mandataria di _____ in applicazione della Convenzione Card tra Assicuratori per il risarcimento diretto.

Il difensore dell'attore si opponeva a tale intervento, chiedendo l'estromissione della Compagnia dal giudizio.

A sua volta la convenuta Compagnia eccepiva l'improponibilità della domanda ex art. 145 CdA non avendo la denuncia di sinistro i requisiti di cui all'art. 148 CdA, né gli stessi erano stati successivamente integrati, con specifico



riferimento alla mancanza del certificato di avvenuta guarigione ed alla mancata precisazione dei lamentati danni all'integrità psico-fisica degli attori.

Il Giudice, dopo aver proceduto alla riunione dei due su indicati procedimenti e dopo che i procuratori delle parti avevano brevemente riepilogato le proprie posizioni, tratteneva la causa in decisione sulle eccezioni preliminari.

L'intervento in causa di [redacted] appare pienamente ammissibile alla luce della recente sentenza n. 20408/16, in quanto, come espressamente indicato dalla stessa Compagnia, espressione di un mandato alle liti e non di un intervento in proprio.


Pertanto, da un lato, ogni effetto dell'emananda sentenza ricadrà sul mandante [redacted], d'altro lato, sarà interdetto alla mandataria [redacted] sollevare eventuali eccezioni proprie al rapporto esistente con i propri clienti attori.

In ordine alle eccezioni sollevate da parte convenuta, si deve rilevare che le stesse risultano parimenti non fondate, in quanto gli attori hanno assolto i loro obblighi di denuncia e segnalazione nei confronti della Compagnia Linear (Compagnia del danneggiante) e, di conseguenza, null'altro obbligo pare dovere sussistere nei loro confronti.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, non definitivamente



FATTI 2) AVVISI
IL 16 OTT. 2017

pronunciando;

- 1) **Dichiara** ammissibile la costituzione in giudizio di Linear Spa tramite la propria mandataria Itas Mutua;
- 2) **Rigetta** le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta;
- 3) **Dispone** la prosecuzione del procedimento come da separata Ordinanza.
- 4) **Spese** al definitivo.

Così deciso in Bologna il 16.10.2017.

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Rederzoli



Depositato in Cancelleria
16 OTT. 2017

IL CANCELLIERE

Maria

